

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2020

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresagastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2020, p. 5 ss.

**“LA TRATTATIVA CHE NON C’È”.
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO CONFERMA
L’ASSOLUZIONE PER L’EX MINISTRO MANNINO**

di Paola Maggio

SOMMARIO: 1. Il processo “Trattativa”. – 2. La conferma dell’assoluzione e il rifiuto di assolvere a compiti storiografici. – 3. Una contestazione nebulosa. – 4. La linea del tempo. – 5. La rinnovazione della istruttoria dibattimentale e il contributo dei “dichiaranti”. – 6. Gli esiti del giudizio di appello.

1. Il processo “Trattativa”.

Il noto processo, denominato Trattativa Stato-Mafia, si è posto all’attenzione dei giuristi e degli storici per la peculiare configurazione delle condotte criminose in contestazione involgendo, oltre che il ritenuto carattere illecito della “Trattativa” e l’individuazione degli elementi costitutivi del reato, lo stesso orizzonte cronologico degli eventi e la loro ricostruzione¹.

L’esistenza di patti compromissori tra “Cosa nostra” e lo Stato italiano aventi come protagonisti i vertici delle istituzioni, basati su di una reciprocità di scambi tali da condizionare negativamente il sistema democratico, si è rivelato tema di accertamento sfuggente, incerto e scivoloso.

Ha assunto particolare rilievo l’ipotesi della valenza minacciosa delle condotte ascritte in via principale agli imputati mafiosi e in forma concorsuale agli imputati “non mafiosi”, nonché la stessa configurabilità della fattispecie descritta nell’art. 338 c.p.² Tuttavia, ricondurre nella tramatura dell’imputazione di presupposti di fatto, evanescenti e risalenti nel tempo, unitamente a un’articolata costellazione di fonti di prova atte a dimostrarli, è apparso compito controvertibile già nella fase di indagini.

Non sorprende, pertanto, che gli esiti processuali cui si è sinora addivenuti presentino conclusioni contraddittorie.

Il filone principale dell’accertamento si è infatti concluso nel luglio del 2018 con una decisione di primo grado³ che ha ritenuto la sussistenza dei principali addebiti ed è

¹ Cfr. G. FIANDACA – S. LUPO, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Bari, Laterza, 2014.

² Si veda l’analisi di G. FIANDACA, *La trattativa stato-mafia non è reato tipico, ma reato sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 2181 ss.

³ Corte d’assise di Palermo, Sez. II, 20 aprile 2018, in *Dir. pen. cont.*, 25 luglio 2018, con commento critico di G. AMARELLI, [Trattativa Stato-mafia: per il Tribunale di Palermo tutti i protagonisti sono responsabili del delitto di minaccia a un corpo politico dello Stato di cui all’art. 338 c.p.](#) Altresì G. CICOLELLA, *La trattativa Stato-mafia il volto*

attualmente pendente in fase di appello. La sentenza di condanna ha attribuito il reato di minaccia a un corpo politico (nel caso di specie, il governo) *ex art.* 338 c.p.p. in forma concorsuale a boss mafiosi e a ufficiali dei carabinieri. Il coinvolgimento degli uomini politici si è tradotto, invece, nel giudizio di colpevolezza soltanto per Marcello Dell'Utri, esponente di Forza Italia, e nell'assoluzione per l'allora ministro democristiano Calogero Mannino, che aveva optato per il rito abbreviato⁴.

L'assoluzione per non avere commesso il fatto di Mannino è ora confermata dalla Corte di appello di Palermo con una corposa motivazione di circa 1150 pagine, ove si afferma l'«ulteriormente acclarata» estraneità dell'imputato rispetto agli addebiti.

Le anomalie delle complessive vicende giudiziarie, e in particolare del procedimento principale, hanno caricato di inevitabili valenze extra-processuali e di implicazioni politico-sociali gli esiti del giudizio. In processi di questo tipo si corre il rischio di sollecitare contrapposizioni ideologiche, di originare narrazioni alternative rispetto a quelle privilegiate dagli organi giudicanti e, soprattutto, di trasformare l'accertamento giudiziario in un agone nel quale stigmatizzare la storia e la politica⁵.

Numerosi sono poi gli effetti distorsivi legati alle proiezioni mediatiche dei riti⁶. Sembrano smarrirsi la legalità delle forme processuali, la centralità dell'imputazione e dell'apparato probatorio volto a dimostrarla, il raggiungimento dello standard dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

Le diramazioni dei processi sulla "Trattativa" determinano anche la possibilità di contrasti fra i differenti giudicati e alimentano il rischio di duplicazioni degli accertamenti a carico del medesimo autore per gli stessi fatti in violazione del *ne bis in idem*⁷.

È in pericolo persino la comprensibilità delle decisioni. Gli apparati motivazionali, articolatissimi e caratterizzati da continui rinvii ad atti interni al processo o a sentenze divenute irrevocabili e ritualmente acquisite, si presentano macchinosi già dal punto di vista lessicale, rendendo astrusa la comprensione dell'*iter* argomentativo e del suo sviluppo⁸.

Linguaggio, struttura e stile della sentenza e della motivazione sono di fondamentale importanza sia per la sua funzione endoprocessuale (comprensione della

eticizzante della responsabilità penale, in *Arch. pen.*, 2019, n. 1, p. 2 ss.

⁴ Cfr. G. FIANDACA, *La trattativa stato-mafia non è reato tipico*, cit., p. 2182.

⁵ D. PULITANÒ, *Strategie di contrasto a terrorismo e mafia. Fra giustizia penale e storia*, in *Discrimen*, 27 maggio 2019, p. 11, mette in evidenza i numerosi problemi di ermeneutica del fatto nascenti dal processo "Trattativa".

⁶ E. AMODIO, *Estetica e giustizia penale, prassi, mass media, fiction*, Milano, 2016, p. 130; R. ORLANDI, [La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, n. 3, 12 ss.; A. SCALFATI, *Un ciclo giudiziario travolgente*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 4, p. 5.

⁷ Mannino era infatti stato assolto dalla imputazione di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino (II)), in *Foro it.*, 2006, II, c. 86 ss., con note di G. FIANDACA – C. VISCONTI, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni unite*, e di L. PARLATO, *In tema di sentenze non definitive in procedimenti penali diversi*.

⁸ Cfr. R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quantistica*, Milano, 2013, p. 81 ss., sulle sentenze come atti retorici, diretti a particolari uditori.

soluzione del caso e promozione delle successive impugnazioni), sia per quella extraprocessuale di precedente giurisprudenziale⁹.

La rinuncia della chiarezza e fruibilità delle argomentazioni non si risolve dunque in un mero dato esteriore o formale, costituendo un indice importante della stessa qualità della democrazia dell'ordinamento nel suo complesso¹⁰.

2. La conferma dell'assoluzione e il rifiuto di assolvere a compiti storiografici.

A differenza del troncone principale del processo alla "Trattativa", nel quale i giudici avevano mostrato la chiara ambizione di conferire all'accertamento giudiziario anche compiti storiografici¹¹, la Corte palermitana dichiara di volere leggere il compendio probatorio in chiave individualizzata.

Una ricostruzione storica complessiva è infatti ritenuta ultronea rispetto alle concrete risultanze relative alla specifica posizione dell'imputato e i giudici di appello sembrano saldamente intenzionati a mantenere ferma la differenza tra il giudizio loro spettante e la valutazione storica dei fatti.

Del resto, se è vero che fra le due attività sono rinvenibili molteplici comunanze, altrettante diversità segnano i rispettivi campi di analisi. Il giudice e lo storico sono entrambi impegnati a ricostruire un fatto storico sulla base delle informazioni disponibili, ovvero a formulare un enunciato complesso caratterizzato dalla «coerenza» con gli elementi gnoseologici a disposizione nonché dalla «accettabilità giustificata» in virtù della capacità esplicativa¹². Inoltre, sia il giudice sia lo storico sono chiamati a scegliere ciò che è pertinente e rilevante per il loro lavoro esercitando una capacità combinatoria, ovvero di coordinamento fra le singole affermazioni inerenti all'oggetto.

Tuttavia, il giudice penale, a differenza dello storico, è tenuto espressamente ad attenersi alla domanda avanzata dal pubblico ministero e ciò a presidio della sua stessa terzietà e imparzialità. Non gode di una totale libertà di approccio ai dati da valutare, in quanto deve rifarsi ai contenuti dell'imputazione e ai criteri assiologici impliciti nelle norme sostanziali di riferimento e deve tralasciare, invece, gli elementi che, pure «connessi alla regudicanda e rilevanti per lo storico, sono indifferenti per una considerazione giuridica¹³». Infine, il giudice deve utilizzare a fini decisori soltanto quanto emerso dialetticamente, nel rispetto dei termini previsti e delle regole probatorie imposte anche nella sede valutativa.

Questa consapevolezza metodologica sembra volere guidare il percorso argomentativo della sentenza d'appello che, in più occasioni dichiara anche di volere

⁹ G. FIANDACA, *Sentenze mastodontiche*, in *Il Foglio*, 21 gennaio 2020, si sofferma criticamente sul «gigantismo scrittorio-giudiziario», riscontrato nei grandi processi di terrorismo e di mafia.

¹⁰ G. BARBAGALLO, *Per la chiarezza delle sentenze e delle loro motivazioni*, in *Foro it.*, 2016, parte V, c. 362.

¹¹ Così G. FIANDACA, *La trattativa stato-mafia non è reato tipico*, cit., p. 2181.

¹² Per tutti, G. UBERTIS, *Il giudice, lo storico e il giornalista*, in *Id.*, *Argomenti di Procedura penale*, II, Milano, 2007, p. 158 ss.

¹³ Cfr. G. UBERTIS, *Il giudice, lo storico*, cit., p. 159.

sfuggire a logiche di «valutazione dell'allora, con le conoscenze dell'ora»¹⁴, evitando così di interpretare fatti pregressi sulla base di approcci che non tengano conto dei contesti originari di riferimento.

3. Una contestazione nebulosa.

Il percorso argomentativo della Corte di appello mette in evidenza i numerosi profili di lacunosità della imputazione penale destinati a ripercuotersi direttamente sul *thema probandum* e sul diritto di difendersi provando.

Nella imputazione debbano trovare spazio la descrizione della condotta, dell'evento, ove presente, almeno approssimativamente definiti in relazione al tempo e al luogo, e deve essere descritto anche «lo strumento dell'ipotetica causazione»¹⁵.

Nonostante il plafond di garanzie sovranazionali¹⁶ e nonostante il quadro legislativo interno sulla necessaria conoscibilità e chiarezza dell'accusa mediante la predisposizione di un nucleo di regole volte alla redazione «in forma chiara e precisa» del fatto¹⁷, la qualità di compilazione dell'addebito penale appare sfilacciarsi in sede applicativa¹⁸.

Un'ipotesi d'accusa vaga o aspecifica esercita effetti deteriori sull'accertamento: i poteri del giudice si dilatano e sminuisce il ruolo argomentativo delle parti. Gli effetti della precomprensione ermeneutica nel processo di concretizzazione delle norme penali si fanno più evidenti¹⁹.

Come ben osservato, in tali scenari l'autore punito non è mai individuato interamente dal fatto tipico: «è il processo che lo seleziona» (...): il processo realizza una «peculiare selezione di mezzi di lotta contro possibili nemici, rappresentando anzi il luogo privilegiato a tal fine, assai più delle norme di diritto penale sostanziale»²⁰.

A opinione dei giudici dell'appello, l'iter processuale (così come il parallelo evolversi del filone principale, più volte richiamato nella sentenza) non ha lasciato emergere con chiarezza né la tempistica né le modalità delle minacce integrative del reato di cui all'art. 338 c.p. Allo stesso tempo l'organo dell'accusa non è riuscito a chiarire

¹⁴ Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, pp. 395, 485, p. 964, p. 1133.

¹⁵ Così F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, p. 454.

¹⁶ *Ex multis*, Corte Edu, Drassich c. Italia (2), 22 febbraio 2018, § 66; Corte Edu, Drassich c. Italia (1), 11 dicembre 2007, § 26; Corte Edu, Mattei c. Francia, 19 dicembre 2006, § 35; Corte Edu, Pellisier e Sassi c. Francia, 25 marzo 1999, § 54.

¹⁷ O. DOMINIONI, *Imputazione*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 839; E. MARZADURI, *Imputato e imputazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 279 ss.

¹⁸ G. FIORELLI, *L'imputazione latente*, Torino, 2016, p. 111. Sulle prassi distorsive del modello legale di imputazione si sofferma efficacemente F. CASSIBBA, *Vicende dell'imputazione*, in *Imputazione e prova nel dibattito tra regole e prassi*, Milano, 2018, p. 31 ss. V. pure M.L. DI BITONTO, *Richiesta di rinvio a giudizio con capi di imputazione generici*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1022.

¹⁹ Per tutti, G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Id.*, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002, p. 39 ss.

²⁰ M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al «nemico»*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 748.

né conseguentemente a dimostrare gli antefatti non punibili e gli elementi fondanti il reato di cui all'art. 338 c.p.

Assai dubbio, con riguardo alla specifica posizione dell'imputato, è risultato il momento di consumazione del reato.

In alcuni punti della contestazione esso sembra infatti coincidere con l'inizio della sollecitazione rivolta ai vertici investigativi ad avviare un dialogo con esponenti politici vicini alla mafia; in altri punti è identificato nell'esito di una telefonata di "pressione" rivolta da Mannino all'allora responsabile del D.A.P. al fine di ottenere un alleggerimento del regime carcerario *ex art. 41-bis o.p.*

Con riferimento a questa circostanza peraltro l'imputazione appare ai giudici particolarmente nebulosa, anche a ragione della duplice veste processuale del destinatario della telefonata: coimputato e, allo stesso tempo, parte lesa rispetto alle pressioni del Mannino.

Altrettanto incerto il profilo della sollecitazione alla "Trattativa" ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 338 c.p.p. che spinge i confini del concorso morale sino ad attività direttamente riferibili a terzi, o cronologicamente successive alle stesse pressioni, in modo da acquisire il senso reale di un «espediente di criminalizzazione indiretta»²¹.

4. La linea del tempo.

Nella visione dei giudici di appello l'esito assolutorio nei confronti di Mannino costituisce il prodotto inevitabile del raffronto fra i contenuti della contestazione accusatoria, i risultati del compendio probatorio ritualmente formato, i numerosi accertamenti processuali precedenti.

In questa dimensione unitaria l'acquisizione di molteplici sentenze irrevocabili in conformità all'art. 238-*bis* c.p.p., norma autorevolmente criticata per le inevitabili frizioni con il diritto al contraddittorio²², si allinea – secondo i giudici di appello – alla volontà del legislatore di rendere possibile l'apprezzamento critico di «fatti storici» già accertati, lì dove lo stesso apprezzamento, in rapporto al principio di pertinenza, si riveli utile a comporre l'unitarietà di una fattispecie, ferma restando la «non autosufficienza» del precedente giudicato²³ e la necessità di valutazione critica dei contenuti, anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo²⁴.

²¹ Così, espressamente, G. FIANDACA, *La trattativa stato-mafia non è reato tipico*, cit., p. 2186. Sul tema C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, spec., p. 418 ss.

²² Cfr. P. FERRUA, *Il contraddittorio nel processo penale e il doppio volto della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1456, secondo il quale il disposto, pur con gli aggiustamenti seguiti alla L. n. 63 del 2001, consente di acquisire in altro contesto processuale «atti che valutano le prove», la cui funzione decisoria dovrebbe invece dispiegarsi in un singolo caso, «oltre la quale non 'provano' nulla».

²³ Cfr. Cass., Sez. II, 6 luglio 2018, Bruni, in *CED*, n. 275517.

²⁴ Cass., sez. V, 13 novembre 2012, Miceli, in *CED*, n. 255058.

I giudici evidenziano, a tale proposito, che l'effetto di *semiplena probatio* si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo, ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa²⁵.

Dal quadro globale degli elementi a disposizione la Corte d'appello deduce che la strategia violenta di "Cosa Nostra" posta in essere dal 1992 presenti finalità di «vendetta reattiva», piuttosto che contenuti «ricattatori»²⁶. Essa si diresse infatti dapprima contro i politici più vicini, avvertiti come traditori ('Lima'), poi contro i magistrati che si erano resi responsabili del contrasto più efficace al fenomeno criminale con la temuta definitività della sentenza del primo Maxi processo, nonché contro altri soggetti istituzionali a diverso titolo ritenuti avversari, tra cui la Corte d'Appello non esclude, rientrasse anche il ministro Mannino.

I giudici segnalano al proposito una rilevante discrasia temporale rispetto ai contenuti dell'addebito.

La reazione violenta fu decisa da Totò Riina contro l'azione posta progressivamente in essere dallo Stato contro "Cosa nostra" mediante la legislazione antimafia del 1991 (il cui impulso fondamentale deve attribuirsi a Giovanni Falcone²⁷), nonché contro la definitiva consolidazione del Maxi processo con la decisione di Cassazione del 30 gennaio 1992.

Secondo la Corte, l'impennata stragista fu fortemente voluta dal Capo corleonese in prossimità della suddetta decisione, alla fine del 1991, in due distinte riunioni, quella provinciale e quella regionale della Cupola di Cosa Nostra, ovvero almeno sei mesi prima dei contatti tra i vertici dei R.O.S. e Vito Ciancimino.

È utile a convalidare questo assunto temporale, il richiamo a uno stralcio della sentenza della Corte d'Assise di Firenze resa in data 6 giugno 1998 che aveva escluso il vincolo della continuazione tra gli omicidi del 1992 e gli attentati a Firenze e Roma negli anni 1993-1994 (le cd. Stragi in continente), al fine di fissare la competenza della Corte toscana.

Quell'accertamento aveva infatti espressamente negato la sussistenza di un disegno unitario tale da fare ritenere che le "Stragi del Nord" potessero essere collegate finalisticamente con quelle di Capaci e via D'Amelio"²⁸. Né gli organi dell'accusa hanno fornito nell'ambito del giudizio a carico di Mannino elementi probatori in grado di mutare tale asserzione.

A ciò si somma l'impossibilità di ritenere che l'omicidio Lima e la strage di Capaci possano in alcun modo integrare le minacce di cui all'art. 338 c.p., giacché a quell'epoca il contatto – finalizzato, secondo l'accusa, a una trattativa con "Cosa nostra" – tra Mori,

²⁵ Cass., Sez. I, 21 dicembre 2016, Biallo, in *CED*, n. 270658.

²⁶ Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1008. Sulla rilevanza penalistica della minaccia G.L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013.

²⁷ Sia consentito rinviare a P. MAGGIO, *Le costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia*, in *DisCrimen*, 12 giugno 2019, p. 13.

²⁸ Cfr. Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1137. Viene espressamente citato il capitolo 1 della sentenza resa dalla Corte d'Assise di Firenze, il 6 giugno 1998, spec., p. 1728-1729.

De Donno e Ciancimino non si era ancora compiutamente realizzato e, dunque, non si era realizzato il presupposto per l'eventuale veicolazione, attraverso soggetti istituzionali, concorrenti esterni alla minaccia, delle proposte contenute nel cd. Papello, dietro il ricatto di ulteriori stragi.

Secondo la Corte di Appello di Palermo, l'accusa non è dunque riuscita a fornire dimostrazione processuale del fatto che Mannino fosse finito nel mirino della mafia a causa di presunte e non provate promesse, successivamente disattese, tra le quali appunto l'azzeramento del primo Maxi processo ma, al contrario, è emerso dalla sentenza assolutoria nei riguardi di Mannino, relativa al reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110, 416-bis c.p.²⁹, il ruolo di «vittima designata della mafia» a causa della specifica azione di contrasto al crimine organizzato in seno al governo nel 1991³⁰.

Se pacifiche e pubbliche si sono dimostrate le minacce subite dal ministro Mannino, così come è risultato da più fonti il suo timore e l'attivazione degli organi di polizia e di *intelligence* per ottenere protezione, ivi compreso il R.O.S. ed i servizi segreti, di contro, non ha trovato conferma in appello la finalizzazione di tali contatti all'avvio di una "Trattativa" con "Cosa nostra".

L'illogicità sul punto della prospettazione accusatoria deriva in particolare dall'aver configurato, per un verso, Mannino come vicino all'associazione mafiosa, anzi come uno stabile interlocutore politico della medesima, per poi disegnarlo come bisognoso di intermediari al fine di instaurare un patto con l'associazione tale da garantirgli l'incolumità. Se fosse vero il primo dei due assunti – osservano i giudici di appello – non sarebbe stato necessario rivolgersi ai vertici dei Carabinieri o agli avversari interni alla D.C. (Vito Ciancimino), ben potendo presentarsi egli stesso ai vertici del sodalizio mafioso come «prestigioso mediatore»³¹.

Nel mettere in dubbio il contestato «input» dato dal Mannino alla "Trattativa, si richiama a suffragio la parallela sentenza di primo grado della Corte di Assise del 2018, che aveva concluso sulla inidoneità di tale iniziativa a porre l'ex ministro in condizione di poter prevedere eventuali minacce per influenzare, condizionandolo, l'operato del governo. Al di là della arzigogolata contestazione sul punto³², soltanto la previsione del concreto dispiegarsi del patto con un condizionamento effettivo³³ avrebbe potuto, in linea teorica, integrare un concorso dell'estraneo nel reato.

In tal senso, i giudici della Corte di appello mostrano di condividere appieno le conclusioni della Corte d'assise di Palermo nel filone principale dell'accertamento: l'eventuale mandato conferito agli ufficiali dei Carabinieri per contattare Ciancimino,

²⁹ Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino (II), cit., c. 88.

³⁰ Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1137 ss.

³¹ C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1138.

³² G. FIANDACA, *La trattativa Stato-mafia non è reato tipico*, cit., p. 2193, si era avveduto della difficoltà di dimostrazione delle suddette condotte istigatrici e agevolatrici.

³³ Cfr. Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, Prinziavalli, in CED, n. 234457.

non risulterebbe determinante, poiché, non è stata quell’iniziativa e, dunque, l’apertura della “Trattativa” con esiti del tutto imprevedibili, a integrare la fattispecie di reato³⁴.

5. La rinnovazione della istruttoria dibattimentale e il contributo dei “dichiaranti”.

Con riguardo ai profili più squisitamente probatori, la Corte dichiara espressamente di avere approfondito, ovviamente, soltanto i fatti posti in discussione dalle parti, dando per accertati quelli non contestati e di volersi soffermare sulle fonti di prova ad essi relative, in particolare su quelle dichiarative della cui attendibilità già il primo giudice aveva dubitato (parzialmente o integralmente).

Il Collegio tende in particolare a evidenziare gli effetti benefici sul convincimento giudiziale seguiti alla corposa rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello con riguardo alla credibilità soggettiva e al vaglio dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti (testimoni e collaboratori di giustizia) escussi nonché con riguardo al momento di successivo riscontro delle chiamate.

I risultati probatori costituiscono diretta espressione dell’ampia rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello (anche nel caso in cui l’impugnazione sia diretta avverso una sentenza emessa in abbreviato incondizionato e in tutti i casi di *overturning* sfavorevole) imposta dagli interventi della Consulta³⁵, della giurisprudenza di legittimità³⁶ e dalle innovazioni legislative seguite agli interventi della Corte europea³⁷.

La riacquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado, muovendo da un precedente esito assolutorio, è posta alla base del diverso apprezzamento delle fonti dichiarative.

L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale diviene condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento, tanto più in relazione alla necessità di ancorare la decisione al parametro del “ragionevole dubbio”, direttamente discendente dalla presunzione di non colpevolezza. L’efficacia

³⁴ Rilievi critici in questa stessa direzione erano stati già espressi da G. FIANDACA, *La trattativa stato-mafia non è reato tipico*, cit., p. 2188.

³⁵ Nota a Corte cost., sent. 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, in *Dir. pen. cont.*, 17 giugno 2019, con commento di H. BELLUTA, [Tra legge e giudice: la Corte costituzionale “approva” la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite](#).

³⁶ Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 17, Patalano, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2672 ss.; cfr. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, p.m. in c. Troise, *ivi*, 4 maggio 2018, con nota di V. AIUTI, [Appello della condanna e rinnovazione istruttoria](#). Da ultima, con riguardo alla prova tecnica, Cass., sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan Devis, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3459.

³⁷ Si allude al comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., inserito dall’art. 1 comma 58 l. 23 giugno 2017, n. 103, che impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Fra le molte censure espresse in sede europea Corte eur. dir. uomo, sez. I, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, in *Dir. pen. cont.*, 12 luglio 2017. In dottrina, H. BELLUTA – L. LUPARIA, [La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, n. 3, p. 151 ss.; A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di A. Bargis – H. Belluta, Torino, 2018, p. 51 e ss.

confutatoria derivante dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa rappresenta in quest'ottica un presidio di garanzia, con la precisazione fondamentale che l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda delle differenti configurazioni soggettive dei dichiaranti, testimone "puro" (art. 197 c.p.p.) o "assistito" (art. 197-bis c.p.p.), coimputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) o coimputato nello stesso procedimento (art. 503 c.p.p.), fermo restando che l'eventuale rifiuto di sottoporsi ad esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato prosciolto in primo grado, cui va garantito un pieno diritto al confronto con la prova dichiarativa, la quale, nella valutazione del primo giudice, non era stata considerata concludente per l'affermazione della sua responsabilità penale.

La Corte, in stretta aderenza allo sviluppo logico degli argomenti trattati e in relazione a ciascun tema di prova, evidenzia un quadro complessivo di difettosa attendibilità e di mancata reciproca convergenza individualizzante³⁸. Inoltre, il rifiuto del contraddittorio opposto da un imputato in procedimento connesso, avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso del secondo giudizio, impone una declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni *contra reum* in precedenza rese.

Il lungo lasso temporale, intercorso tra il momento in cui i collaboratori hanno disvelato la presunta realizzazione della "Trattativa" e il momento iniziale delle rispettive collaborazioni³⁹, rende tardive le chiamate principali. Esse nel complesso risultano prive di autonomia⁴⁰, inattendibili e non reciprocamente riscontrate in ordine allo specifico ruolo di promotore e/o veicolatore del Mannino del patto ipotizzato dall'accusa.

Quanto alla principale fonte di riferimento della presunta "Trattativa", Massimo Ciancimino, la Corte rileva l'impossibilità di ribaltare la valutazione d'inattendibilità operata dal G.U.P., in sede di giudizio di primo grado, essendosi, il dichiarante avvalso della facoltà di non rispondere durante la rinnovazione istruttoria. Si impone perciò una declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie, valorizzando implicitamente l'art. 526 comma 1 -bis c.p.p., norma di chiusura del sistema probatorio finalizzata a ribadire la centralità della garanzia del contraddittorio⁴¹.

6. Gli esiti del giudizio di appello.

Tutte le fonti dirette e indirette a disposizione dei giudici di secondo grado sono sembrate convergenti nel descrivere l'iniziativa degli ufficiali del R.O.S. come

³⁸ *Ex multis* Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2019, Bombardino, in CED, n. 277393.

³⁹ Sui rischi di menzogna del collaborante collegati al fattore tempo v. E. FASSONE, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Padova, 1992, p. 106.

⁴⁰ Ribadisce la necessaria autonomia delle narrazioni anche Cass., Sez. I, 26 giugno 2019, Vaccaro, in CED, n. 277134.

⁴¹ Così P. FERRUA, *Una garanzia "finale" a tutela del contraddittorio: il nuovo art. 526 comma 1-bis c.p.p.*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 522.

«un’operazione info - investigativa di polizia giudiziaria», comunicata da Mori e De Donno al loro diretto superiore gerarchico. L’iniziativa era stata realizzata attraverso la promessa di benefici individuali al Ciancimino ed era stata resa nota alle principali autorità istituzionali, così come agli uffici di Procura.

Tale operazione mirava, secondo i giudici dell’Appello, a sollecitare un’attività di infiltrazione in “Cosa nostra” del predetto Ciancimino, che avrebbe dovuto contattare i capi, al fine precipuo di giungere alla cattura di Totò Riina e di interrompere la stagione stragista.

Se a livello processuale è rimasta indimostrata la preesistenza di un mandato politico in questa direzione, in particolare da parte di Mannino, al contrario, si è acclarato che i vertici dei R.O.S. hanno avanzato solo *ex post* la richiesta di sostegno politico con l’obiettivo di non essere ostacolati nell’operazione ed eventualmente di assecondare le richieste di benefici personali per il Ciancimino, dietro l’assicurazione della cattura dei latitanti. Tale appoggio, peraltro, non venne concesso né dal Ministro della giustizia in carica né dall’allora Presidente della Commissione antimafia. Inoltre, secondo la Corte, è altamente probabile che gli alti ufficiali del R.O.S. avessero informato di tale iniziativa «anche il giudice Borsellino che con Mori e De Donno aveva all’epoca un rapporto di assoluta ed esclusiva fiducia, tanto da chiedere di vederli, riservatamente»⁴².

Ne discende che il costruito accusatorio di un’attività politica “occulta” volta a negare tale costante interlocuzione perde di consistenza.

Si ritiene inoltre che la mancata verbalizzazione di quella attività embrionale avente ad oggetto un dialogo appena avviato con una fonte confidenziale passibile di eventuale infiltrazione, fosse, in realtà, consona alla tipologia di operazione realizzata, così come da sempre qualificata dai suoi protagonisti, cioè del tipo info-investigativo, ai sensi dell’art. 203 c.p.p.⁴³, con modalità operative, peraltro, che, giova sottolineare, erano abitualmente adottate dal R.O.S. sin dai tempi del generale Dalla Chiesa⁴⁴. Ciò in linea con la tradizionale segretezza in materia di confidenti cui si ispirava il precedente codice di rito e che il nuovo modello accusatorio si era, invece, proposto di abbandonare definitivamente⁴⁵.

Infine, la interlocuzione successiva con gli organi dello Stato vale ad escludere, in una logica inconciliabile, la diversa matrice accusatoria ipotizzata dai P.M. attribuendo al Mannino tale iniziativa, giacché, «in quest’ultimo caso, se i militari avessero avuto quale garante istituzionale dell’operazione addirittura un ministro del Governo italiano in carica, non avrebbero certo avuto bisogno di alcuna ulteriore

⁴² C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1138.

⁴³ Sul rapporto fiduciario con le forze di polizia e sul carattere di segretezza Cass., sez. VI, 13 giugno 2017, F.A., in *Guida dir.*, 2018, n. 4, p. 40.

⁴⁴ Si veda N. BLANDO, *La normale eccezionalità. La mafia, il banditismo, il terrorismo e ancora la mafia*, in *Meridiana*, n. 87/2016, p. 173 ss.

⁴⁵ M. NOBILI, *Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale*, in *Crit. dir.*, 1995, n. 4, p. 272 preconizzava l’ingenuità della pretesa verbalizzazione integrale dei colloqui imposta dal Codice del 1988, in evidente collisione con tecniche, prassi e esigenze investigative che si riferivano a colloqui preparatori segreti.

“copertura”, ben potendosi, a tal fine, il Mannino adoperare nelle fila delle sue ramificate relazioni politiche qualificate, peraltro senza destare alcun sospetto»⁴⁶.

È inevitabile prevedere che i due accertamenti processuali antitetici sulla presunta “Trattativa” Stato-mafia – entrambi ancora non definitivi – stimoleranno ulteriori dibattiti e riflessioni, costituendo esempi emblematici dell’impervio tentativo di affrontare vicende tanto complesse e sfuggenti⁴⁷ con i “guanti di legno” del diritto penale.

A fronte di imputazioni di tale latitudine, vale la pena ribadire il ruolo nevralgico delle regole del processo. Esse disciplinano i rapporti fra libertà del singolo e autorità dello Stato e rivestono un’importanza cruciale nel rigenerare il moto circolare in cui trova espressione la vitalità democratica e civile del Paese⁴⁸.

⁴⁶ C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1144.

⁴⁷ D. PULITANÒ, *Strategie di contrasto a terrorismo e mafia*, cit., p. 15.

⁴⁸ Su questo ruolo fondamentale delle regole processuali si sofferma la recente riflessione di G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari, 2020.